



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE LUNGOMARE DELLA REPUBBLICA E DI VIA MARCOVALDO

INDICE

1. Obiettivi dell'affidamento della concessione in uso a terzi degli impianti sportivi

2 Oggetto dell'affidamento

3. Identificazione degli impianti

4. Durata della concessione

5. Finalità concessione in uso

6 Uso dei beni degli impianti sportivi

7 Assegnazione dei beni

8 Valore della gestione e corrispettivo

9. Titolarità degli impianti

10. Gestione e conduzione degli impianti sportivi

11. Utilizzo degli impianti sportivi

12. Tempi utili per attivare la gestione e acquisizione licenze e autorizzazioni

13. Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni

14. Rapporti economici

15. Personale in servizio

16 Tutela della salute e della sicurezza

17 Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

18 Responsabile di contratto

19 Obblighi del concessionario

20 Accesso agli impianti sportivi

21. Attrezzature ed arredi



22. Oneri gestionali a carico del concessionario
23. Ulteriori oneri a carico del concessionario
24. Manutenzione degli impianti sportivi ed interventi edilizi
25. Oneri di manutenzione ordinaria
26. Incolumità pubblica
27. Oneri di manutenzione straordinaria e migliorie
28. Facoltà di intervento del Comune
29. Documentazione da tenere presso la sede degli impianti
30. Documentazione da trasmettere al Comune
31. Oneri a carico del concedente.
32. Canone di utilizzo.
33. Cauzioni e garanzie
34. Sub concessione della gestione
35. Divieto di cessione del contratto
36. Penalità
37. Risoluzione
38. Recesso del concessionario
39. Revoca per pubblico interesse
40. Controlli dell'Amministrazione
41. Stipula del contratto e spese contrattuali
42. Controversie
43. Trattamento dei dati personali
44. Obblighi di comportamento



1. Obiettivi dell'affidamento della concessione in uso a terzi degli impianti sportivi

- 1.1 Il Comune di Grottammare con l'affidamento della concessione in uso a terzi degli impianti sportivi in oggetto si propone di agire in adempimento degli obblighi previsti nella legge regionale n. 5 del 02.04.2012.
- 1.2. Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività. L'aggiudicatario dovrà promuovere iniziative nell'ambito sportivo, con attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni di quell'ambito.

2 – Oggetto dell'affidamento

2.1 Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda la gestione e la conduzione complessiva degli impianti sportivi nella disponibilità del Comune di Grottammare, siti in Viale Lungomare della Repubblica 19/21 ed in Via Marcovaldo 8, entrambi destinati prevalentemente alla pratica del tennis.

2.2 La gestione funzionale degli impianti sportivi comprende le attività di erogazione di servizi sportivi e lo svolgimento di attività connesse, compatibili con lo stato degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti, attrezzature e degli spazi esterni per tutta la durata del contratto, con decorrenza di cui al successivo art.4, a fronte della riscossione delle tariffe e dello sfruttamento economico/funzionale degli interi impianti.

3. Identificazione degli impianti

3.1 Le strutture oggetto della concessione sono situate nel Comune di Grottammare.

La struttura di Viale Lungomare della Repubblica risulta così composta:

- n. 2 campi da tennis in terra battuta provvisti di reti di recinzione perimetrali in ferro plastificato di circa 3 mt di altezza;
- n. 1 palazzina tennis così composta:
 - a) locale circolare, di mq. 60 circa, utilizzato come sala da tè, giochi e televisione;
 - b) locale circolare, di mq. 25 circa, adibito a bar;
 - c) locale circolare, di mq. 15 circa, adibito ad ufficio;
 - d) locale semicircolare, di mq. 20 circa, adibito a spogliatoio donne e servizio igienico;
 - e) locale semicircolare, di mq. 50 circa, adibito a spogliatoio uomini e servizio igienico;
 - f) terrazzo ricavato sopra quasi tutta la palazzina da tennis, parzialmente coperto, accessibile da una scala a chiocciola esterna in cemento ed una interna in ferro e legno;
- n. 2 manufatti in conglomerato cementizio utilizzati l'uno come bagno per portatori di handicap e l'altro come ripostiglio;

La struttura di Via Marcovaldo risulta così composta:

- Blocco spogliatoi e locali ad uso del gestore;
- N. 3 campi da tennis in terra battuta di cui uno centrale e un quarto campo polivalente in erba sintetica;
- Piazza coperta e gradinate del campo centrale;
- Viabilità interna, spazi a verde, percorso pedonale gradinato di accesso (scalinate e rampe per soggetti disabili).

3.2 Gli impianti attualmente sono omologati dal Coni e dalla FIT e abilitati allo svolgimento dei Campionati Nazionali, regionali e competizioni a squadre di ogni livello;

4. Durata della concessione

- 4.1 La concessione avrà la durata di 10 anni decorrenti dalla stipulazione del contratto.
- 4.2 La data di avvio dell'affidamento è fissata a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto.

5. Finalità concessione in uso

- 5.1 Le attività, da realizzarsi nell'ambito della concessione in uso sono qualificabili in via generale come di seguito specificato:
- a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale degli impianti sportivi e delle loro potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:



- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, anche in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;
- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione degli impianti sportivi e delle loro attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, incrementando l'uso pubblico degli stessi secondo le finalità previste dal vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale degli impianti sportivi, al loro miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità delle strutture, quali:
 - gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti gli impianti sportivi, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso degli stessi;
 - sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi degli impianti sportivi da parte di Associazioni, Enti e gruppi;
 - gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità degli impianti sportivi e delle attività in essi realizzate;
 - gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti ai centri sportivi, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi agli stessi;
 - gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività degli impianti sportivi;
- c. eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica degli impianti sportivi volto all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte.

6 Uso dei beni dell'impianto sportivo

6.1. Al concessionario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo – il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti gli impianti sportivi, meglio individuati e qualificati nel verbale di cui al successivo art. 7, in prospettiva della loro valorizzazione e maggiore fruibilità.

6.2. L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto meglio specificato ai successivi artt. 24 e 25, nonché specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

7 Assegnazione dei beni

7.1. L'Amministrazione Comunale consegna al concessionario gli impianti sportivi ed i beni ad essi afferenti con specifico verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni impiantistiche correlate.

7.2. Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il concessionario, fa fede in relazione allo stato iniziale degli impianti sportivi e dei beni ad essi afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla concessione.

7.3. All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal concedente eventuali danni concernenti i beni, danni che dovranno essere risarciti dal concessionario entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna.

8 Valore della gestione e corrispettivo

8.1 Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente e per tutta la durata del contratto i due impianti sportivi, facendo propri i proventi della gestione stessa, intendendo come gestione l'erogazione di servizi sportivi e di attività connesse derivanti dallo sfruttamento funzionale degli interi impianti e di tutte quelle attività previste nell'offerta del soggetto aggiudicatario.

9. Titolarità degli impianti

9.1 Gli impianti sportivi sono interamente nella disponibilità comunale, comprensivi degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnati con apposito "verbale di presa in carico" di cui all'art. 7 e dovranno essere mantenuti, conservati e restituiti al termine della concessione.

9.2 Nel caso in cui il concessionario svolga lavori senza la necessaria e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, o senza i titoli abilitativi previsti, l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità e gli aspetti tecnici degli interventi apportati e chiedere il ripristino delle condizioni precedenti agli interventi



realizzati, ovvero procedere alla regolarizzazione delle attività svolte (acquisizione di autorizzazioni e licenze in sanatoria) a spese del concessionario.

Nessun corrispettivo potrà essere richiesto al Comune per tali realizzazioni aggiuntive.

10. Gestione e conduzione degli impianti sportivi

10.1 L'affidamento in concessione della gestione e della conduzione degli impianti sportivi comunali comprende le seguenti prestazioni con decorrenza dalla stipula del contratto:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione comunale di cui all' art. 11 del presente capitolato;
- servizio di custodia e sorveglianza degli impianti, delle attrezzature e dei servizi annessi;
- pulizia giornaliera degli interi complessi e delle pertinenze (ad esempio spogliatoi, locali, tribune, aree sportive, ecc) con adeguate attrezzature;
- conduzione delle strutture nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici in particolare a titolo indicativo e non esaustivo: impianto di riscaldamento ed erogazione dell'acqua calda, impianto di illuminazione, sistema di irrigazione, ecc.;
- intestazione e pagamento delle utenze necessarie al funzionamento degli impianti;
- manutenzione dei due impianti che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare le strutture nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro come meglio specificato all'art.25 del presente capitolato;
- cura e manutenzione delle aree verdi di pertinenza e delle essenze arboree presenti;
- gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità in virtù dell'art. 13 del presente capitolato;
- gestione degli eventi/manifestazioni, d'intesa con il Comune, garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze, l'accesso del pubblico e le modalità d'uso degli impianti che saranno concordate direttamente con le autorità di pubblica sicurezza;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa.

11. Utilizzo degli impianti sportivi

11.1 Il concessionario è tenuto a gestire gli impianti garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso tennistico e a garantire per quanto possibile le attività in campo giovanile, federale, promozionale, compatibilmente con le condizioni manutentive dei campi da gioco.

11.2 Nel progetto gestionale degli impianti oggetto della concessione, che dovrà essere presentato conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara, il concessionario dovrà in ogni caso:

- a) garantire, con tariffa agevolata, l'uso di campi idonei per gli allenamenti e le partite alle società locali non affidatarie che ne facciano richiesta;
- b) garantire l'operatività degli impianti per tutto l'anno, fatta salva la necessità di chiudere le strutture in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività, fino ad un massimo di 30 giorni ripartiti anche in più periodi;
- c) garantire all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito di ciascun impianto sportivo per almeno 10 gg all'anno per lo svolgimento di eventi/manifestazioni/attività. In questi 10 giorni l'Amministrazione ha facoltà di programmare eventi/manifestazioni/attività, quali attività sportive varie, che richiedono caratteristiche specifiche non presenti in altri impianti sul territorio comunale, oltre che attività di promozione e intrattenimento;
- d) garantire l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole medie ed elementari, per le attività che il Comune di Grottammare intende organizzare in proprio o patrocinare con l'istituzione scolastica a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.

12. Tempi utili per attivare la gestione e acquisizione licenze e autorizzazioni

12.1 La gestione complessiva dei due impianti dovrà essere avviata entro 30 giorni dalla loro consegna di cui al punto 7, e comunque salvaguardando lo svolgimento dell'attività sportiva degli utilizzatori.

12.2 Per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione degli impianti sportivi e delle attività collaterali il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento delle licenze, autorizzazioni amministrative, sanitarie ecc. previste dalla normativa vigente per l'espletamento delle medesime.



13. Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni

13.1 Il concedente affiderà al concessionario, senza onere alcuno, la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno degli impianti, autorizzandolo a diffonderla anche con mezzi elettronici.

13.2 Il concedente autorizzerà altresì le attività promo-pubblicitarie, spettacoli artistici, culturali e ludici, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti comunali, finalizzati allo sviluppo dell'attività sportiva del concessionario, da svolgersi negli spazi oggetto della presente concessione.

13.3 Il concessionario potrà affidare a terzi l'attività di pubblicità di cui al presente articolo ed in tal caso dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere al riguardo il concedente.

13.4 Al fine di non pregiudicare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dal concessionario.

13.5 Alla scadenza della concessione, senza formale preavviso al concedente, il concessionario dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nei complessi sportivi e provvedere al ripristino dello stato originario delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

13.6 In occasione di altre manifestazioni sportive in genere, ovvero di iniziative organizzate o patrocinate dal concedente questi potrà concordare con il concessionario la rimozione temporanea (per la sola durata della manifestazione o iniziativa) dei tabelloni pubblicitari oppure la copertura del messaggio pubblicitario ivi contenuto, il tutto a cura e spese del concedente; in tal caso, per la sola durata della manifestazione o iniziativa, il concedente potrà affiggere propri tabelloni pubblicitari e tutte le relative entrate derivanti dalla gestione dell'anzidetta pubblicità legata a detti eventi, verranno introitate direttamente dal concedente.

14. Rapporti economici

14.1 L'Amministrazione Comunale riconosce al concessionario il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente gli impianti sportivi.

14.2 Al fine di non pregiudicare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, saranno di esclusiva competenza del concessionario tutti i proventi che questi introiterà per la gestione dei due impianti ed in particolare i proventi di manifestazioni organizzate direttamente o attraverso terzi, i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno delle strutture, ivi compresa l'attivazione di bar e punti di ristoro interni, di cui al successivo art. 34, compatibilmente alle caratteristiche degli impianti stessi e nel rispetto della normativa vigente.

14.3. Il concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso che debbono essere conformi alla media delle tariffe praticate presso impianti similari nella Provincia di Ascoli Piceno.

14.4 Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.

14.5 Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione degli impianti sportivi corrisposti da altri soggetti.

14.6 La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività degli impianti sportivi fanno capo esclusivamente al concessionario.

14.7 A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

15. Personale in servizio

15.1. Il Concessionario provvede alla gestione degli impianti sportivi con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

15.2 Il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero proporzionato al funzionamento degli impianti e alla tipologia dell'attività svolta.



15.3 Il concessionario dovrà altresì indicare nel progetto gestionale i responsabili degli impianti (dirigenti del concessionario che come tali costituiranno i referenti per tutti i rapporti tra concedente e concessionario) dei quali dovrà essere allegato il curriculum. In caso di variazione del responsabile, il concessionario è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto, che dovrà presentare un curriculum vitae analogo a quello presentato in sede di offerta.

15.4 Il concessionario è tenuto a dotarsi di personale adeguatamente formato per la gestione della sicurezza antincendio e della gestione delle partite di campionato, come previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni degli specifici organi di vigilanza per il pubblico spettacolo e dall'offerta presentata.

15.5 Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni, dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l'Amministrazione.

15.6 Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario e si impegna a fare osservare a tutti gli addetti alla gestione la massima diligenza nella utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

15.7 Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.

16 Tutela della salute e della sicurezza

16.1. Il Comune di Grottammare considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del concessionario aggiudicatario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizioni di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

16.2. Pertanto, il concessionario terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .

16.3. Inoltre, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del concessionario, analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

17 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

17.1. Il concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente capitolato.

17.2. Il concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

17.3. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, assicurativi ed antinfortunistici.

17.4. Il concessionario deve eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

a) all'individuazione dell'esecutore delle opere, nel caso in cui il concessionario non posseda la qualificazione per realizzare in proprio i lavori, adempiendo alle disposizioni in materia di pubblicità previste dall'art. 130 ovvero dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

b) alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.

17.5. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

17.6. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.



17.7. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del concessionario aggiudicatario.

17.8. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Grottammare effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

17.9. Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il concessionario.

17.10. La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune di Grottammare; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione possono essere richieste dal Servizio competente.

18 Responsabile di contratto

18.1. Il concessionario s'impegna a designare, sotto la sua responsabilità, una persona responsabile del contratto espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato all'Amministrazione Comunale all'atto della firma del contratto, ed in caso di sua sostituzione di darne comunicazione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

18.2. Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato ed alle eventuali modifiche concordate col Responsabile del Servizio Sport o suo delegato;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;
- c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

19 – Obblighi del concessionario

19.1. Il concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente capitolato.

19.2. Il concessionario, contestualmente alla stipula del contratto, deve depositare copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

19.3. Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico del concessionario.

19.4. Il complesso di obblighi e oneri a carico del concessionario esplicitato nel presente capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

19.5. Il concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:

- a) ad eseguire quanto indicato nel cronoprogramma delle manutenzioni presentato in sede di gara;
- b) ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni presentato in sede di gara, finalizzate anche all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, dovranno essere preventivamente approvate, sia da un punto di vista edilizio, sia da un punto di vista patrimoniale, dai competenti Uffici comunali;
- c) al rispetto del progetto di utilizzo presentato in sede di gara;

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti a), b) e c), comporta la decadenza della concessione.



d) a presentare entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;

e) ad eseguire quanto proposto in sede di gara;

19.6. Il concessionario dovrà istituire una sede nell'ambito del territorio comunale, anche presso una delle sedi degli impianti, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva onde consentire l'immediata consegna degli impianti e conseguentemente l'inizio del servizio; è richiesto, inoltre, l'allestimento di un locale all'interno degli impianti, attrezzato come ufficio e avente finalità di gestione e di coordinamento delle attività oggetto di concessione.

20 – Accesso agli impianti sportivi

21.1. L'accesso agli impianti sportivi è regolamentato dal progetto di utilizzo presentato in sede di gara con tutte le forme di tutela a garanzia del libero accesso all'impianto secondo le tariffe in vigore.

21.2. Il concessionario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso agli impianti sportivi, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

21.3. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso agli impianti a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

21. Attrezzature ed arredi

21.1 Il concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, in conformità al progetto tecnico presentato.

21.2 Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.

21.3 La dismissione di eventuali attrezzature obsolete, di proprietà comunale, deve essere preceduta da apposito verbale di constatazione sottoscritto congiuntamente dal responsabile del servizio concedente e dal concessionario.

22. Oneri gestionali a carico del concessionario

22.1 Il concessionario dovrà realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui al successivo art. 25, e straordinaria, in conformità al progetto tecnico presentato in sede di gara, al fine di assicurare costantemente il mantenimento in stato di perfetta efficienza oltre che l'idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico- sanitario, delle strutture, delle loro pertinenze e degli impianti in esse presenti.

22.2 Il gestore, nell'esecuzione della prestazione dovrà inoltre ottemperare ai seguenti obblighi:

a) effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo, proprie attrezzature e personale;

b) effettuare una manutenzione dei campi di gioco (centrale e sussidiari) idonea allo svolgimento dell'attività ordinaria: mantenimento, attività preparatoria e ripristino terra battuta a seguito di partite, per il campo centrale la manutenzione dovrà rispettare le prescrizioni vigenti per lo svolgimento dei campionati;

c) predisposizione impianti per lo svolgimento delle partite di campionato, ai sensi della normativa nazionale e federale, allestimenti specifici, presidio delle strutture durante lo svolgimento delle partite (custodi, elettricisti, supporto antincendio), pulizia e ripristino condizioni d'uso al termine delle partite;

d) provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessarie alla gestione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;

e) sostenere le spese per le utenze relative alla gestione degli impianti, nonché ad assumere direttamente e a proprie spese i contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;

f) controllare i consumi di luce, acqua, gas e telefono con la diligenza del buon padre di famiglia;

g) provvedere al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente;

h) provvedere interamente alla manutenzione degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature di cui all'art. 25 e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità come meglio specificato all'art. 26;

i) dare preventiva comunicazione all'Amministrazione degli orari di apertura degli impianti e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;

j) utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza i due impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;

k) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D.lgs. 81/2008, quali ad esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e



protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente quando necessario;

- l) individuare il responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del DM 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- m) effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere gli impianti in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza degli impianti stessi (C.C.V., A.S.U.R., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.);
- n) stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art. 33;
- o) riservare all'Amministrazione l'uso gratuito di ciascun impianto per almeno 10 giorni all'anno per lo svolgimento di eventi/manifestazioni/attività;
- p) garantire l'uso degli impianti anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne facciano richiesta, pena la revoca dell'affidamento;
- q) adempiere agli obblighi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2016.

23. Ulteriori oneri a carico del concessionario

23.1 Il concessionario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara, dovrà subentrare, con atto a proprie spese, nelle posizioni debitorie di seguito elencate o comunque tenere indenne l'attuale concessionario da quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni già assunte come di seguito elencate:

- a) residuo mutuo di € 7.846,92 (Settemilaottocentoquarantasei,92) contratto con l'istituto per il Credito Sportivo di Roma, assistito da fidejussione a carico del Comune di Grottammare, in ammortamento dal 30/04/2009 al 30/04/2018, destinato alla realizzazione della copertura di un campo da tennis in terra battuta a mezzo di pallone pressostatico.

23.2 La mancata produzione dei documenti comprovanti il subentro e l'impegno al pagamento entro il termine perentorio indicato al primo comma del presente articolo, costituisce motivo di decadenza dall'affidamento.

24 – Manutenzione degli impianti sportivi ed interventi edilizi

24.1. Il concessionario si obbliga a provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, ad eccezione degli interventi di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale che restano a carico del Comune, nonché dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

24.2. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, il concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture degli impianti sportivi, dei loro apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad essi afferenti.

24.3. Qualora il concessionario ritenesse opportuno, per le esigenze funzionali di cui all'art. 5), comma 1, lettera c) provvedere ad interventi ampliativi dell'impianto sportivo, dovrà ottenere preventiva autorizzazione patrimoniale ed edilizia dall'Amministrazione Comunale, subordinata all'acquisizione del parere tecnico del CONI provinciale competente, qualora si tratti di impiantistica sportiva. In ogni caso, le opere resteranno di proprietà del Comune, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno al concessionario.

24.4. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura degli impianti sportivi, gli stessi non possono comportare un prolungamento della durata della gestione né alcun esborso per la Civica Amministrazione.

24.5. Le manutenzioni straordinarie dovranno essere dimostrate con documentazione contabile e bancaria.

24.6. Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura degli impianti sportivi, non saranno garantiti da fideiussione da parte della stazione appaltante.

25. Oneri di manutenzione ordinaria

25.1 La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.



25.2 Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti le strutture e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti ed in particolare:

- a) Manutenzione ordinaria, sistematica e costante dei campi da gioco, siano essi in terra battuta che in erba sintetica svolgendo attività di mantenimento, preparatoria e riparatoria per le partite (per i campi in terra battuta: irrigazione, rullatura, eliminazione muschio/infestanti, tracciatura dei campi, ripristino dei campi dopo le partite; per i campi in erba sintetica: spazzolatura longitudinale, anche con apporto di sabbia e granulati in gomma, ogni 15 giorni nei periodi di intenso utilizzo e ogni 30 giorni negli altri periodi);
- b) Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, di aereazione e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- c) Riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- d) Riparazione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione al gestore;
- e) Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti – trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- f) Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese addittivate per gli intonaci e rivestimenti murali;
- g) Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- h) Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie (congegni di chiusura, cerniere, guarnizioni, congegni di scorrimento ecc.) di infissi e serramenti interni ed esterni;
- i) Cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- j) Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- k) Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimano ed opere in ferro esistenti, barre di prefiltraggio;
- l) Ritinteggio delle pareti interne a contatto con il pubblico;
- m) Pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- n) Manutenzione del verde (tosatura siepi ed arbusti, potatura alberi, ecc.);
- o) Pulizia irrigatori (ove presente impianto di irrigazione automatica);
- p) Controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- q) Controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti, scarichi a pavimento (in particolare zone docce);
- r) Controllo semestrale efficienza impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
- s) Controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- t) Controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- u) Controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
- v) Controllo periodico delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni.

25.3 Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.

25.4 Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre gli impianti sportivi nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

25.5 E' obbligo del concessionario adottare, nell'esecuzione dell'affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio, in caso di pericolo per la pubblica incolumità che possano prodursi, di cui all'art. 26.

Il gestore dovrà altresì comunicare tempestivamente e formalmente al concedente qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

25.6 L'Amministrazione potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle strutture e disporre affinché si provveda in merito.



26. Incolumità pubblica

26.1 Nel caso in cui il concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità, lo stesso è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (apprestamento attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale).

27. Oneri di manutenzione straordinaria e migliorie

27.1 Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario.

27.2 Gli interventi di manutenzione straordinaria e le migliorie saranno effettuati sotto il diretto controllo del Servizio Patrimonio.

27.3 La realizzazione degli interventi è vincolata all'acquisizione dei necessari titoli abilitativi, agendo come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori stessi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni. Al termine degli interventi, tutta la documentazione tecnica, certificazioni, fatture e ogni altro atto connesso, dovranno essere trasmessi al Servizio Patrimonio.

27.4 Le opere al momento della loro realizzazione diverranno automaticamente di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Comunale senza che quest'ultima debba riconoscere all'aggiudicatario alcun indennizzo o corrispettivo.

28 Facoltà di intervento del Comune

28.1. In qualunque momento il Comune di Grottammare potrà apportare agli impianti tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.

28.2. Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal crono programma degli interventi. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dal concessionario al Comune.

29. Documentazione da tenere presso la sede degli impianti

29.1 Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso ciascun impianto la seguente documentazione:

- a) Nominativo del responsabile dell'impianto e dei referenti (responsabile della sicurezza dell'impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico;
- b) Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati ad ogni singola sezione funzionale;
- c) Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
- d) Documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per i quali il datore di lavoro abbia ravvisato la necessità;
- e) Registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti.

30. Documentazione da trasmettere al Comune

30.1 Il concessionario ha l'obbligo di presentare entro e non oltre il 30/10 di ogni anno, al Servizio Patrimonio del Comune, una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale degli impianti nella quale dovranno essere indicate, in riferimento all'anno precedente:

- a) Le date e i risultati delle verifiche periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti (impianto elettrico, presidio antincendio, ecc.);
- b) Documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per i quali il datore di lavoro abbia ravvisato la necessità.

30.2 Ogni anno, entro il 30/10, il gestore dovrà inoltre fornire al Servizio Sport una relazione sull'andamento delle attività che si sono svolte negli impianti nell'anno precedente.

In particolare dovrà fornire i dati relativi a:

- a) Periodo e orari di apertura effettuati;
- b) Utilizzo effettivo degli impianti: orari di utilizzo degli spazi da parte delle associazioni/società sportive con l'indicazione delle attività svolte e delle tariffe applicate, delle attività sportive ed extra sportive realizzate (tornei, manifestazioni ed eventi);



c) Omologazioni federali dell'impianto, per tornei e campionati (caratteristiche e durata).

31. Oneri a carico del concedente.

31.1 Al Comune competono:

- Assicurazione degli immobili e relative attrezzature contro i rischi da incendio e da responsabilità civile derivante dalla proprietà;
- Interventi di ristrutturazione, ricostruzione totale o parziale.

32. Canone di utilizzo.

32.1 Il canone di utilizzo degli impianti è fissato in € 1.600,00 annui, oltre IVA, calcolati su 1/4 (arrotondato per difetto) della media degli avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi 2015 e 2016.

Il canone di utilizzo così come calcolato sarà il valore a base d'asta, con offerte al rialzo, da porre a base di gara

32.2 Il canone annuale per l'uso degli impianti, nell'importo risultante all'esito della procedura di gara, dovrà essere corrisposto al Comune in due soluzioni semestrali, come segue:

- 50%, relativo al 1° semestre, entro il mese di giugno;
- 50%, relativo al 2° semestre entro il mese di dicembre.

La corresponsione è obbligatoria per ogni annualità di vigenza della convenzione.

33. Cauzioni e garanzie

33.1. Il concessionario aggiudicatario deve versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad esso derivanti dal presente capitolato, quantificata in € 150.000,00 (centocinquantamila), pari al 10% del valore dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

33.2. Successivamente all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'aggiudicatario deve provvedere a convertire la cauzione provvisoria, che è stata fissata, ai sensi dell'art. 93 del medesimo Codice, nel 2% del valore dell'affidamento, in definitiva.

La cauzione è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale. La cauzione sarà svincolata al termine della gestione stessa, salvo che a seguito di verbale di riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra il concedente e il concessionario, emergano danni alle strutture o gravi carenze manutentive addebitabili a colpa del concessionario medesimo.

33.3. La cauzione definitiva deve essere effettuata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959, o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del DLGS 24.02.1998 n. 58.

33.4. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente e che il mancato pagamento del premio non è opponibile al concedente.

33.5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

33.6. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

33.7. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

33.8 È facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art 103, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non richiedere la garanzia definitiva nell'ipotesi di affidamento a operatore economico di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia dovrà essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento dell'importo del canone di utilizzo offerto.

33.9 Il concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal concessionario o dall'Amministrazione dovessero recarsi sugli impianti sportivi. Il concessionario dovrà



provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula delle seguenti polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione:

a) Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso degli impianti sportivi con massimale minimo di € 1.500.000,00 per sinistri, per persona e per danni a cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale; la polizza stipulata deve essere specifica per le attività di cui al presente capitolato;

b) Polizza furto nella forma a primo rischio assoluto con una somma assicurata non inferiore ad € 30.000 per beni di proprietà del concessionario e/o di terzi in genere.

33.10 Ogni anno il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale le quietanze di pagamento delle polizze assicurative.

33.11 Nel caso di ATI è necessario che le polizze siano intestate al raggruppamento o a tutti i soggetti partecipanti.

33.12 Le garanzie devono contenere le seguenti clausole essenziali espressamente previste:

- relativamente alla polizza fideiussoria, il pagamento integrale del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o, in alternativa, in caso di rateizzazione, si dovrà inserire nella polizza che l'omesso o ritardato pagamento delle successive rate di premio o rinnovi annuali, non può essere opposto all'Amministrazione concedente;
- eventuali franchigie, scoperti o limitazioni di copertura presenti non sono opponibili all'Amministrazione, non sono ammesse esclusioni della copertura assicurativa relative ad attività oggetto della concessione.

33.13 Le garanzie devono essere mantenute nell'ammontare stabilito, per tutta la durata della concessione. Esse pertanto vanno reintegrate a mano a mano che su di esse l'Amministrazione concedente operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga nel termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione della presente convenzione.

34. Sub concessione della gestione

34.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma è vietato sub concedere a terzi le attività oggetto dell'affidamento o di modificare la destinazione d'uso degli impianti o di parte di essi, pena la risoluzione della concessione.

34.2 E' data la facoltà al concessionario di sub concedere a terzi qualificati ed idonei, per un periodo non superiore alla durata della concessione e nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente capitolato, i servizi relativi alla gestione del bar.

34.3 Il concessionario e il sub-concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi. L'Amministrazione rimane estranea a qualunque controversia che dovesse insorgere tra il concessionario ed il sub-concessionario.

34.4 Prima dell'attivazione della sub-concessione il concessionario dovrà dimostrare il possesso, da parte del sub concessionario, di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, tra cui la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

34.5 L'attivazione della sub-concessione è comunque soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

35. Divieto di cessione del contratto

35.1 Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del medesimo.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.106 del D. Lgs. n.50/2016.

36. Penalità

36.1 L'inadempimento degli obblighi contrattuali disciplinati dal presente capitolato comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

36.2



OGGETTO PENALITA'		IMPORTO PENALITA'
1	Per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività delle strutture, oltre la data indicata all'art. 12 del presente capitolato fino ad un massimo di 90 giorni, decorsi i quali la concessione si intende risolta;	€ 100 per ogni giorno
2	Ritardo non superiore a 90 giorni nel pagamento della rata del canone dovuta;	€ 250,00
3	Per negligenze, ritardi, o per mancata effettuazione di interventi di manutenzione che causino interruzioni anche brevi dell'attività delle strutture dal giorno dell'accertamento della violazione e sino al ripristino dell'attività; (fatto salvo quanto stabilito al punto 11.2, lettera b) del presente capitolato);	€ 200,00 per ogni giorno di chiusura
4	Per mancata fruizione, imputabile al concessionario, delle giornate messe a disposizione dell'Amministrazione comunale;	€ 500,00 per ogni singola giornata
5	Per inosservanza degli obblighi connessi alla manutenzione ordinaria.	€ 500,00
6	Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti.	€ 500,00

36.3 Nel caso in cui le penali applicate non fossero pagate dal concessionario, verranno detratte dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

36.4 L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso la quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

36.5 In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali.

36.6 E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

37. Risoluzione

37.1 L'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione per inadempimento del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata e senza altra formalità, a fronte delle cause di seguito elencate:

- Quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnica/finanziaria e/o patrimoniale ai sensi della legislazione vigente, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell'attività, amministrazione controllata, concordato preventivo, sottoposizione a procedura fallimentare o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o della legislazione straniera, se trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato;
- Sopravvenuta incapacità o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- Cessione del contratto o cessione totale/parziale dei crediti o sub-concessione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

37.2 L'Amministrazione potrà altresì risolvere il contratto, con comunicazione in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità, a fronte di tre penali applicate per le seguenti inadempienze:

- Sospensione o interruzione del servizio di gestione senza causa o senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Violazione degli obblighi contrattuali;
- Danni prodotti agli impianti o alle attrezzature di proprietà del Comune di Grottammare;
- Violazioni delle norme previdenziali, assicurative, antinfortunistiche in materia di gestione del personale.

37.3 L'Amministrazione, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto fino alla sua originaria scadenza.

37.4 In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione a garanzia dell'esatto adempimento che viene incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore e non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.



38. Recesso del concessionario

38.1 Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata.

38.2 Il concessionario, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. L.vo 159 del 06/09/2011, recederà immediatamente dal contratto nell'ipotesi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società interessata.

38.3 In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti dell'Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.

39. Revoca per pubblico interesse

39.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell'art. 21 – quinquies della L. n. 241 del 7/8/1990, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione potrà essere revocata, per uno o entrambi gli impianti sportivi, con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale, previo pagamento di un idoneo indennizzo commisurato al solo danno emergente.

40. Controlli dell'Amministrazione

40.1 L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato.

40.2 Il soggetto concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

40.3 L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

41. Stipula del contratto e spese contrattuali

41.1 La stipula del contratto, avverrà in forma di atto pubblico e nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicata al soggetto aggiudicatario con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita cauzione a garanzia dell'esatto adempimento e dovranno essere presentate le polizze assicurative di cui all'art. 33 del presente capitolato.

41.2 Il contratto dovrà contenere le clausole e le condizioni essenziali previste nel capitolato d'oneri, integrate dalle prestazioni migliorative e/o aggiuntive indicate in sede di offerta.

41.3 Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

41.4 In caso di ritardo o mancata ottemperanza degli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a revocare l'affidamento e procedere ad un nuovo affidamento in base alla graduatoria.

41.5 Il Comune di Grottammare potrà comunque procedere alla consegna degli impianti immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva previa comunicazione all'aggiudicatario, pur nelle more della formale stipula del contratto.

42. Controversie

42.1 Per ogni controversia derivante da interpretazione o esecuzione della convenzione che regola il rapporto di concessione è competente il Foro di Fermo. E' escluso il deferimento ad arbitri.

42.2 Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il concessionario non può esimersi, se richiesto dall'Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.

43. Trattamento dei dati personali

43.1 L'aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del presente capitolato o della legge, il decreto legislativo 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

43.2 Ai sensi dell'art. 29 del Codice il Comune di Grottammare (d'ora in poi titolare) designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi responsabile).



43.3 Il responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

43.4 Il responsabile fornisce al titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato. In tale ambito il titolare si riserva la facoltà di chiedere in visione il DPS del responsabile o documentazione sostitutiva ai sensi di legge.

43.5 Il responsabile deve adottare tutte le misure (minime ed idonee) di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del Codice e dal disciplinare tecnico in materia di sicurezza, allegato B al Codice stesso.

44. Obblighi di comportamento

44.1 I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare.

44.2 La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

44.3 L'Impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria, alla Stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese sub-appaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto.

44.4 L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica dell'impresa medesima.

44.5 L'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti.

44.6 Il mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la risoluzione del contratto